



COMUNE DI LEGGIUNO

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 81
IN DATA 14-08-2026

Oggetto: MISURE URGENTI DI SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA POTABILE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI NON DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLA PERSISTENTE SITUAZIONE DI SCARSITÀ IDRICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE le attuali condizioni meteorologiche sono caratterizzate da una prolungata assenza di precipitazioni, cui si accompagna un sensibile e persistente innalzamento delle temperature, fattori concomitanti che stanno determinando una progressiva riduzione della disponibilità della risorsa idrica destinata all'approvvigionamento del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE tale fenomeno di scarsità idrica, ove non adeguatamente contrastato, è suscettibile di determinare un forte impatto sulla rete idrica comunale, con conseguente rischio di abbassamento generalizzato della pressione di esercizio e, nelle situazioni più critiche, di possibili interruzioni del servizio di erogazione;

VISTA la nota in data odierna con cui la società ALFA S.r.l., gestore del servizio idrico integrato, ha rappresentato la necessità di adottare tempestive misure atte a mitigare le criticità di continuità della fornitura, richiedendo l'emissione di un provvedimento sindacale volto a limitare i consumi idrici non strettamente necessari, riservando l'utilizzo dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari;

RITENUTO necessario ed urgente, al fine di tutelare l'approvvigionamento idrico delle utenze domestiche, che costituiscono la categoria di utenza più fragile e al contempo prioritaria, adottare misure restrittive temporanee sui consumi di acqua

potabile per usi diversi da quello alimentare e igienico-sanitario, allo scopo di garantire la continuità del servizio a tutta la popolazione;

CONSIDERATO che la tutela della risorsa idrica e la garanzia della continuità dell'approvvigionamento alle utenze domestiche costituiscono interessi pubblici primari, attinenti alla sanità e all'incolumità pubblica, la cui salvaguardia rientra tra le funzioni e i poteri attribuiti al Sindaco quale Autorità sanitaria locale e quale Ufficiale di Governo;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale attribuisce al Sindaco, in casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 54, commi 2 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), in materia di vigilanza sulle condizioni che possano compromettere la salubrità dell'acqua destinata al consumo umano;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, in tema di tutela e uso sostenibile della risorsa idrica, ed in particolare i principi di risparmio e razionalizzazione dei consumi idrici;

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale del servizio idrico integrato;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a diversa e successiva comunicazione, a tutti i cittadini e alle utenze, domestiche e non domestiche, allacciate alla rete idrica comunale, quanto segue:

1. è fatto obbligo di limitare i consumi di acqua potabile prelevata dalla rete pubblica ai soli usi alimentari e igienico-sanitari, evitando ogni utilizzo non essenziale della risorsa idrica;
2. è fatto divieto di utilizzare l'acqua potabile per l'irrigazione di orti, giardini, aree verdi private e pubbliche, il lavaggio di cortili, marciapiedi, aree pavimentate e superfici esterne in genere;
3. è fatto divieto di utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi privati al di fuori dei centri autorizzati dotati di impianti a ciclo chiuso o di recupero delle acque;
4. è fatto divieto di riempimento o rabbocco di piscine private, ad eccezione delle piccole piscine per bambini;
5. è raccomandato a tutte le utenze domestiche e non domestiche di adottare comportamenti improntati al risparmio idrico, segnalando tempestivamente al gestore ALFA S.r.l. eventuali dispersioni, perdite o sprechi rilevati sulla rete o sugli impianti di propria pertinenza;
6. restano fatti salvi gli usi connessi ad esigenze di soccorso, di pubblica incolumità, antincendio e di tutela della salute pubblica.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; che, in caso di persistente e grave situazione di scarsità idrica, il gestore del servizio idrico integrato potrà procedere alla riduzione della pressione di esercizio ovvero, nei casi di estrema necessità, a turnazioni programmate dell'erogazione, con preventiva comunicazione alla cittadinanza.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Leggiuno e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Varese, alla Regione Lombardia, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio ed alla società ALFA S.r.l., gestore del servizio idrico integrato, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

Giovanni Parmigiani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI LEGGIUNO

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 81
IN DATA 14-08-2026

Oggetto: MISURE URGENTI DI SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA POTABILE E LIMITAZIONE DEI CONSUMI NON DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLA PERSISTENTE SITUAZIONE DI SCARSITÀ IDRICA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 14-08-2026 per rimanervi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 14-08-2026

Il Sindaco

Giovanni Parmigiani

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i